

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 33

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TANTALO, LOBIANCO, SGARLATA, BUFFONE, PAVONE,  
NUCCI, MAZZARRINO MARIO, DI LEO**

*Presentata il 24 maggio 1972*

**Modifiche alla legge 9 luglio 1908, n. 445, concernente  
l'acquisto di aree occorrenti alla ricostruzione di abitati  
dichiarati da trasferire**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto il Ministero dei lavori pubblici è competente alle operazioni di trasferimento in altra sede degli abitati franosi che siano stati dichiarati tali con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, e sue modificazioni.

La citata legge n. 445, prevede che siano a carico dello Stato le spese per l'acquisto dell'area occorrente alla ricostruzione totale o parziale degli abitati dichiarati da trasferire, nonché quelle per l'apertura di strade e piazze e per la costruzione della casa comunale, della chiesa e delle scuole nel nuovo abitato.

Inoltre l'articolo 67 della legge medesima stabilisce che ad ogni proprietario della casa da abbandonare e ad ogni capo di famiglia residente nella zona da spostare, sia assegnata gratuitamente un'area di cento metri quadrati. In eccedenza ai cento metri assegnati gratuitamente i proprietari e capi famiglia predetti potranno ottenere a prezzo di costo una quantità di terreno non superiore ai duecento metri quadrati.

L'articolo 75 della legge n. 445, infine, prevede benefici a favore dei privati che ricostruiscono le case sulle aree assegnate. Questi

consistono nell'autorizzazione, a determinati istituti di credito, a concedere mutui ammortizzabili in 30 anni e rimborsabili col sistema delle annualità fisse comprendenti l'interesse, le quote di ammortamento e gli accessori.

Al pagamento delle annualità, comprensive dell'interesse delle rate di ammortamento dei mutui, lo Stato contribuisce fino alla somma di lire 4 mila di capitale mutuato da ciascuna famiglia, nella misura del 2,75 per cento.

Peraltro dette misure di lire 4 mila e del 2,75 per cento sono rimaste a tutt'oggi inviarate.

Conseguentemente la norma del citato articolo 75 è caduta in desuetudine.

Allo stato attuale della legislazione, pertanto, il solo beneficio che lo Stato consente a favore del privato che intende trasferirsi nella nuova sede è quello della concessione dell'area edificabile.

È opportuno a questo punto tenere presente che il trasferimento di abitati, particolarmente, come nel caso di cui alla legge n. 445, quando è determinato da fatto calamitoso di carattere naturale e dalla necessità della salvaguardia della pubblica incolumità, solleva

una infinità di problemi non solo a carattere economico e sociale, che è superfluo evidenziare, ma anche psicologico: l'allontanamento della famiglia da un luogo che è stato da sempre la sede dei propri affetti, la fonte dei propri ricordi.

In una tale situazione, applicare ai tempi attuali, le norme formulate nel 1908, senza poter consentire concreti benefici in favore di chi, dovendo trasferirsi, deve ricostruire la propria casa — esigenza, peraltro, sentita anche dal legislatore di allora — significa rendere inoperante quella stessa disciplina che, con la dichiarazione di abitato da trasferire, risulta essere la sola tuttora in vigore.

La carenza di una tale più moderna normativa appare ancora più evidente e grave quando si pensi che le norme speciali, che purtroppo con molta frequenza devono essere emanate a seguito delle calamità naturali, prevedono tutte provvidenze a favore dei privati colpiti, seppure in misura diversa, previsione di favore che solo parzialmente può trovare giustificazione nella specialità della legge e nella singolarità delle norme che vengono emanate.

Si riscontra così che solo pochissimi sono gli abitati il cui trasferimento disposto ai sensi della legge organica del 1908 è stato completamente realizzato, e per lo più si tratta di trasferimento attuato sulla base di particolari disposizioni, integrative di quelle della legge n. 445.

(Esempio: legge speciale per la Calabria 26 novembre 1955. n. 1177).

Si verifica perciò che lo Stato realizza le opere pubbliche di sua competenza, sia pure inadeguate per le attuali esigenze di vita comune, ma la vita continua a svolgersi nel vecchio centro, con conseguente permanere dello stato di pericolo con mortificazione dello sviluppo sociale della comunità e, anche, con conseguente degradamento delle opere realizzate e non appieno utilizzate.

Comunque, l'edilizia privata in tali nuovi centri, nell'ambito del piano di trasferimento rimane pressoché assente.

Ne consegue essere di piena evidenza che la legge del 1908 meriti di essere revisionata e adeguata alle attuali esigenze.

Tuttavia si ritiene che preminente interesse abbia la necessità di incentivare la ricostruzione delle abitazioni private nei nuovi centri abitati, limitandosi per ora a tale settore una revisione della normativa esistente.

Tale fine si propongono le norme che seguono.

L'articolo 1 tende ad evitare che le provvidenze dello Stato vengono utilizzate per fini speculativi eliminando nel contempo remore eccessive nella utilizzazione edificatoria.

L'articolo 2 stabilisce la forma e la modalità dell'intervento statale: forma e modalità che sono già state adottate in analoghi casi di intervento nel settore dell'edilizia con effetti positivi.

L'articolo 3 determina la procedura da seguire per ottenere le provvidenze e le garanzie che devono accompagnare la concessione relativa.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 74 della legge 9 luglio 1908, numero 445, è sostituito dal seguente:

« Le aree comunque assegnate ai sensi del precedente articolo 67 non potranno essere alienate.

Potranno essere cedute per atto tra *vivi* o *mortis causa* solo alle persone chiamate alla successione entro il terzo grado e debbono essere edificate ed abitate a pena di revoca della concessione dell'area e di perdita del prezzo del terreno entro cinque anni dalla assegnazione dell'area o dalla concessione del contributo.

I contratti stipulati in contrasto con la disposizione che precede sono nulli di diritto ».

### ART. 2.

L'articolo 75 della legge 9 luglio 1908, numero 445, è sostituito dal seguente:

« Tutte le Casse di risparmio, l'INA, l'INA-IL, le Cooperative di Mutuo soccorso, gli Istituti di credito fondiario e di credito ordinario, sono autorizzati a concedere ai privati singoli o associati, mutui per la costruzione delle case da erigersi nei nuovi centri.

Detti mutui che non potranno superare la cifra massima di lire 10 milioni saranno ammortizzabili al massimo in 25 anni e saranno rimborsati con il sistema delle annualità fisse comprendenti le quote di ammortamento, gli interessi e gli accessori a partire dall'anno successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo.

Al pagamento dell'annualità, comprensive degli accessori e delle rate di ammortamento dei mutui, lo Stato contribuirà nella misura fissa e costante del (5-6 per cento) del capitale mutuato. A tale scopo sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per tutta la durata degli anzidetti mutui, la somma corrispondente.

Per l'anno in corso il Ministro del tesoro è autorizzato con proprio decreto ad apportare le necessarie variazioni di bilancio fino alla spesa di lire 100 milioni ».

### ART. 3.

L'articolo 77 della legge 9 luglio 1908, numero 445, è sostituito dal seguente:

« Le domande per il conseguimento del contributo di cui all'articolo precedente dovranno

essere presentate al provveditore alle opere pubbliche competente entro due anni dalla data di consegna dell'area, salvo proroga di altro anno da concedersi dallo stesso provveditorato su istanza motivata dall'assegnatario dell'area.

La domanda deve essere corredata del progetto esecutivo e del computo metrico estimativo relativo al fabbricato da costruirsi.

La stipulazione del contratto di mutuo con l'istituto di credito concedente dovrà avvenire entro sei mesi salvo proroga semestrale da concedersi dal provveditorato alle opere pubbliche, dalla data del decreto di concessione del contributo statale.

Il mutuo dovrà essere somministrato in base a stati di avanzamento delle opere, vistati dal competente ufficio del genio civile, il quale deve rilasciare appositi certificati da esibirsi all'istituto di credito.

Gli atti e i contratti relativi all'attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, dalla tassa di concessione governativa nonché dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonché diritti e compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette e agli uffici tecnici erariali del catasto.

L'importo dei contributi previsti dalla presente legge è esente dalla imposta generale sull'entrata.

Sulle opere attuate in esecuzione della presente legge non è dovuta l'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione.

Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dalla presente legge, occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'ufficio del genio civile ».

#### ART. 4.

Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.